



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n.386 del 29 agosto 2012

di iniziativa del consigliere: Claudio Bucci

Oggetto:

“Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n.18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502) e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) ed estinzione delle aziende unità sanitarie locali”



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile:

Assegnata alle Commissioni
13° - 12° - CAL -

Roma 29 AGO. 2012

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula, Commissioni
(Dott. Onorativo Ortobello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) ed estinzione delle aziende unità sanitarie locali.”

Di iniziativa del Cons. **Claudio Bucci**

RELAZIONE

In un momento di crisi economica difficile come quello che sta vivendo l'Italia ed il Lazio occorre che la politica intervenga con provvedimenti che non gravino ulteriormente sulle spalle dei cittadini.

Con particolare riferimento all'ambito della presente proposta di legge, **visto il grave deficit nel bilancio della sanità laziale, non si possono più procrastinare interventi urgenti**, che non vadano però a gravare sul livello delle prestazioni. Il Piano di rientro si è rivelato un fallimento: non ha portato alcun vantaggio dal punto di vista del bilancio ed è ha provocato tagli a pioggia sui posti letto, con la chiusura di fondamentali presidi ospedalieri locali.

Riteniamo dunque che non si debba continua con una politica di sacrifici solo per i cittadini, ma che le risorse per risollevare il Sistema Sanitario Regionale si possano e debbano trovare tagliando laddove esistono i veri grandi sprechi.

La presente proposta di legge vuole a tal proposito riformare l'enorme macchina burocratico/amministrativa delle ASL del Lazio, attraverso la loro confluenza in un unico ente: l'Azienda Sanitaria Unica regionale (ASUR). Questa sarebbe dotata di unica struttura con a capo un unico direttore generale. I presidi locali non verrebbero però a mancare la legge prevede le Aree Sanitarie Territoriali quali articolazioni meramente organizzative con funzioni e compiti amministrativo-regionali, che fanno riferimento ai vari distretti sanitari così come definiti dalla legge n. 18/1994.

Tutto questo in un'ottica di vera razionalizzazione dei costi, risparmiando sulla spesa sanitari laddove è giusto farlo. Infatti è importante sottolineare come questa legge non gravi sul bilancio regionale non solo perché non necessita di impegno di spesa ma è volta ad un radicale risparmio.



Art. 1
(Modifiche alla l.r. 18/1994)

1. L'articolo 5 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Istituzione dell’Azienda sanitaria unica regionale - ASUR)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 è istituita l'Azienda sanitaria unica regionale, di seguito denominata ASUR, con sede in Roma.

2. L'ASUR, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, si configura quale ente pubblico dipendente dalla Regione, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. L'ASUR nasce dallo scioglimento delle seguenti aziende unità sanitarie locali:

- a) “Roma A”;
- b) “Roma B”;
- c) “Roma C”;
- d) “Roma D”;
- e) “Roma E”;
- f) “Roma F”;
- g) “Roma G”;
- h) “Roma H”;
- i) “Latina”;
- l) “Frosinone”;
- m) “Viterbo”;
- n) “Rieti”.

2. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Aree sanitarie territoriali)

1. L'ASUR è articolata nelle seguenti articolazioni organizzative, i cui comprensori socio-sanitari coincidono con il territorio degli enti locali a cui fanno riferimento:

- a) Area sanitaria territoriale “Comune di Roma Capitale”;
- b) Area sanitaria territoriale “Provincia di Roma”;
- c) Area sanitaria territoriale “Provincia di Latina”;
- d) Area sanitaria territoriale “Provincia di Frosinone”;
- e) Area sanitaria territoriale “Provincia di Viterbo”;
- f) Area sanitaria territoriale “Provincia di Rieti”.

2. Le aree sanitarie territoriali hanno il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'accesso ai servizi e alle funzioni di tipo socio-sanitario organizzate nel territorio.

3. Allo scopo di cui al comma 2, a ciascuna area sanitaria territoriale è riconosciuta autonomia organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché autonomia gestionale con riferimento alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone. Tali forme di autonomia si realizzano attraverso:

- a) l'organizzazione e la determinazione delle attribuzioni delle strutture con apposito regolamento interno;
- b) l'assegnazione da parte del direttore generale della ASUR degli specifici obiettivi programmatici da perseguire, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

- c) *la rendicontazione relativa all'impiego delle risorse finanziarie assegnate da presentare al direttore generale dell'ASUR entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui si riferisce.*
4. *Ciascuna area sanitaria territoriale è provvista di un direttore, nominato dal direttore generale dell'ASUR, con provvedimento motivato, tra soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza dell'ASUR stessa in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture sanitarie pubbliche o private.*
5. *Gli incarichi ai direttori sono conferiti con contratto a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile. Con il contratto individuale è regolato il rapporto di lavoro a tempo pieno, sono definite le specifiche competenze ed il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.*
6. *Le aree sanitarie territoriali si avvalgono del personale di ruolo delle ex aziende unità sanitarie locali.*
3. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/1994 le parole “di cui all'articolo 5, comma 1” sono sostituite dalle seguenti:
- “di cui all'articolo 5 bis, comma 1”*
4. All'articolo 19 della l.r. 18/1994 la locuzione “azienda unità sanitaria locale” deve essere intesa come “area sanitaria territoriale”.



Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali. Estinzione delle aziende unità sanitarie locali, successione nei rapporti e disposizioni sul personale)

1. Gli organi di amministrazione e di controllo contabile delle aziende unità sanitarie locali, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, attraverso la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inerzia o di inadempimento nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla diffida ad adempiere entro trenta giorni; decorso inutilmente anche tale ultimo termine, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, esercita il potere sostitutivo nominando un commissario “*ad acta*” che provvede, nel termine di sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti conseguenti.
3. A seguito dell’insediamento degli organi istituzionali dell’ASUR e della conseguente decadenza degli organi di amministrazione e di controllo contabile delle aziende unità sanitarie locali, la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, provvede, tra l’altro:
 - a) ad attribuire il complesso dei beni patrimoniali mobiliari ed immobiliari, del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi all’ASUR, sulla base dell’attività ricognitiva di cui al comma 1;
 - b) a dichiarare l’estinzione delle aziende unità sanitarie locali.
4. Il personale di ruolo delle aziende unità sanitarie locali continua il rapporto di lavoro senza interruzione. A tale personale è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti, l’anzianità maturata presso l’azienda di provenienza.
5. L’ASUR procede, previo confronto con le organizzazioni sindacali, alla definizione delle questioni relative alla dotazione organica e al piano occupazionale, nonché all’assegnazione e al superamento di eventuali sperequazioni nell’applicazione delle disposizioni contrattuali relative al personale transitato dalle aziende unità sanitarie locali.
6. Negli articoli della l.r. 18/1994 la locuzione “*azienda unità sanitaria locale*” deve essere intesa come “*Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)*”.